

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MANIERI, BOMPIANI, BONO PARRINO,  
CALLARI GALLI e VESENTINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 DICEMBRE 1991

Modifiche ed integrazioni alla legge 2 dicembre 1991, n. 390,  
recante norme sul diritto agli studi universitari

ONOREVOLI SENATORI. – La legge 2 dicembre 1991, n. 390, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 12 dicembre 1991, recante «Norme sul diritto agli studi universitari», ha compiutamente disciplinato la materia, individuando le sfere di competenza dei soggetti pubblici in relazione ai loro assetti istituzionali e introducendo, tra l'altro, alcuni specifici interventi mirati a rendere il più possibile proficuo lo studio, e a garantire gli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi.

In particolare, la legge citata prevede l'istituzione di un Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore (articolo 16) e di un Fondo per l'erogazione di borse di studio finalizzate

all'incentivazione e alla razionalizzazione della frequenza universitaria (articolo 17).

Per l'attuazione dei predetti interventi da parte dello Stato la legge 29 dicembre 1990, n. 405 (legge finanziaria 1991), aveva previsto uno specifico accantonamento di 50 miliardi annui per il triennio 1991-1993.

Nel corso dell'*iter* legislativo della legge sul diritto allo studio, veniva peraltro presentato in Parlamento il disegno di legge finanziaria per il 1992 (atto Senato n. 3003) che, per le ben note difficoltà di bilancio, riduceva i predetti stanziamenti relativamente al 1992 e condizionava l'utilizzo di quelli riferiti agli anni successivi alla previa acquisizione di nuove entrate.

Considerata l'urgenza e le aspettative dei

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

destinatari, pur nella consapevolezza della necessità di dover adeguare le risorse finanziarie, la legge sul diritto agli studi universitari veniva approvata con la norma di copertura finanziaria (articolo 27) che limitava l'autorizzazione di spesa agli anni 1991 e 1992.

Tuttavia, il Senato, al fine di soddisfare tali esigenze, nell'approvare il disegno di legge finanziaria 1992, ha reso immediatamente utilizzabili le annualità 1993 e 1994 dell'accantonamento citato, confermandone l'ammontare in 50 miliardi per ciascuna di esse.

Pertanto, con il presente disegno di legge si intende rendere a carattere permanente gli interventi previsti dalla legge sul diritto

allo studio, considerate le finalità cui essi sono preordinati. A tal fine, si prevede il prelevamento dei predetti accantonamenti per gli anni 1993 e 1994, demandando, per gli anni successivi, alla legge finanziaria la quantificazione della spesa.

Il disegno di legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto non istituisce nuovi specifici interventi nella materia del diritto allo studio, ma si limita soltanto a procrastinare quelli già previsti dalla legge n. 390 del 1991 negli anni successivi al 1992, con le medesime modalità e procedure.

Si rinvia quindi, per il prospetto degli oneri finanziari, alla relazione tecnica già trasmessa al Parlamento per la predetta legge.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Gli interventi previsti per gli anni 1991 e 1992 dagli articoli 16 e 17 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante «Norme sul diritto agli studi universitari», sono attuati con le medesime modalità e procedure anche per gli anni successivi.

2. All'onere derivante dalla presente legge, pari a lire 50 miliardi nel 1993 e 50 miliardi nel 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per i medesimi anni, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Diritto allo studio». A decorrere dall'esercizio finanziario 1995, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.